

COMUNE DI LARCIANO

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 09 settembre 2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Pubblica con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

| Р | NICCOLINI ADRIANA | Α |
|---|-----------------------|---|
| Р | MAZZEI ROBERTA | Α |
| Р | BENEFORTI VERONICA | Α |
| Р | BONACCORSI SANDRO | Р |
| Р | | |
| Р | | |
| Р | | |
| Р | | |
| Р | | |
| | P P P P P | P MAZZEI ROBERTA P BENEFORTI VERONICA P BONACCORSI SANDRO P P P P |

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig. PAPPALARDO ANTONIO (Sindaco), invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa GRABAU FRANCESCA incaricato alla redazione del verbale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.ri: AMIDEI LISA, BENEFORTI SANDRO, BONACCORSI SANDRO.

La seduta è Pubblica.

Omissis.....

(Il dibattito intervenuto in merito all'argomento in oggetto è integralmente riportato nel verbale della seduta)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 47/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO nel suo complesso il Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO l'art.1., comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-673 del citato art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. n.16 del 06.03.2014, convertito con modifiche dalla Legge n.68 del 02.05.2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- con atto di questo organo e di questa seduta é stato adottato il Regolamento per la disciplina della TASI;
- l'art.1, comma 683, della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote TASI, a copertura dei servizi indivisibili, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art.6, comma 2, del Regolamento Comunale della TASI prevede che "con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI é diretta";

VISTO l'art.27, comma 8, della L. 448 DEL 28.12.2001, e che ha modificato l'art.53, comma 16 della Legge 388 del 23.12.2000 e con la quale é stato stabilito tra le altre cose che le tariffe dei tributi locali vengano approvate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, il quale prevede che in caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede tra gli allegati al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote, d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;

PRESO ATTO che l'art.4, comma 5, del D.L. 16/2012, prevede, in deroga all'art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30 Settembre;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 Dicembre 2013, che ha differito al 28 Febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del T.U.E.L, successivamente differito in ultimo con Decreto del 18 luglio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che il D.L. 66//2014 convertito in Legge 23 giugno 2014, nr. 89 prevedeva che nei comuni nei quali non si era provveduto ad emanare e ad inviare le Delibere Tasi al Portale del Federalismo Fiscale entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata avrebbe dovuto essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle Deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni pubblicato sul portale del federalismo entro il 18 settembre 2014;

CONSIDERATO inoltre che in mancanza di tale pubblicazione entro il 18 settembre (preordinata alla trasmissione al Ministero entro il 10 settembre 2014) il versamento della Tasi è posticipato in unica soluzione al 16 dicembre 2014 con applicazione dell'aliquota base dell'1per mille e con i i vincoli e meccanismi imposti in via ordinaria;

RILEVATO che lo slittamento del termine per l'approvazione del Bilancio al 30 settembre 2014 sfasa quindi i termini di deliberazione delle aliquote Tasi rispetto al termine del 30 settembre per il resto delle tariffe e regolamenti;

CONSIDERATO che occorre provvedere quindi alla deliberazione dell'aliquota Tasi entro la data del 10/09/2014;

RILEVATO CHE:

 il tributo é dovuto a seguito del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art.1, comma 3, del D.L. 06/03/2014 n.16, convertito nella Legge 68/2014;

- sono soggetti passivi i possessori edm i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, é qui stabilito che il tributo é dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 676 dell'art.1 della Legge 147/2013, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota base della TASI, rinviando alla delibera adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre aliquote minori;
- in base al comma di cui sopra, per il solo Anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, Il Comune può, sempre per l'Anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad essa equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico sul carico dell'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del D.L. 201/2011;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale, può differenziare le aliquote TASI, in ragione del settore di attività, nonché delle tipologie e delle destinazioni degli immobili;

RITENUTO di poter riconoscere ai sensi del comma 679 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dell'art.8 del Regolamento Comunale sulla TASI un'aliquota ridotta rispetto a quella prevista per l'abitazione principale, all'abitazione con unico occupante ultra sessantacinquenne, che non ha con se persone conviventi anche se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile del comune o di altri comuni:

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art.6, comma 2, del nostro Regolamento per la TASI, con il presente atto si debbono individuare i servizi indivisibili;
- che allo stato attuale non esiste un elenco preciso di detti servizi, che si possono considerare tali tutte le attività dei comuni che non vengono offerte " a domanda individuale" ma alla pluralità dei cittadini;

RITENUTO quindi dover individuare per l'Anno 2014, i servizi ritenuti indivisibili alla cui copertura il tributo é rivolto, non essendo peraltro esaustivo degli stessi il seguente elenco:

| Servizi | Voce di costo | Importo previsto al netto dei costi già coperti |
|---|---|---|
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Personale acquisto beni e servizi e altre spese di gestione | 65.309.00 |
| Anagrafe e stato civile elettorale | Personale e spese di gestione | 97.119.00 |
| Polizia Municipale | Personale e spese di gestione | 189.612.00 |
| Cultura e beni culturali | Acquisto beni e servizi e altre spese di gestione | 72.506,00 |
| Viabilità, circolazione e servizi connessi | Personale e spese di gestione | 92.467.00 |
| Illuminazione pubblica e servizi connessi | Personale e spese di gestione | 221.288.00 |
| Urbanistica e gestione del territorio | Personale e spese di gestione | 36.672.00 |
| Servizio idrico integrato | Altre spese di gestione | 45.859.00 |
| Protezione civile | Altre spese di gestione | 18.198.00 |
| Parchi e verde pubblico | Personale e acquisto beni e servizi e altre spese di gestione | 69.539.00 |
| Assistenza e servizi diversi alla persona | Personale e spese di gestione | 348.077.00 |
| Cimiteri | Acquisto beni e servizi e altre spese di gestione | 81.056.00 |
| Servizi scolastici | Altre spese di gestione e funzionamento | 285.591,00 |
| Segreteria e organizzazione – spese generali di funzionamento | Acquisto beni e servizi e altre spese di gestione | 90.017.00 |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Personale e spese di gestione | 34.979.00 |
| Ufficio Tecnico | Spese generali di gestione e funzionamento beni comunali | 65.747.00 |
| | | 1.814.036.00 |

RITENUTO:

1. allo scopo di dover finanziare, seppure in misura non integrale, , i costi dei servizi indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio stabilendo le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2014 nella misura seguente:

- Abitazione Principale, relative pertinenze, come definite ai fini IMU ed equiparazione come da Regolamento e normativa vigente, eccetto A1, A8 ed A9
 Aliquota 3,3 per mille
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - Aliquota 3,3 per mille
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008 - Aliquota 3,3 per mille
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 Aliquota 3,3 per mille
- immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 Aliquota 3,3 per mille
- abitazione principale con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se persone conviventi anche se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile del comune o di altri comuni -Aliquota 1,5 per mille
- fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati Aliquota 1,00 per mille
- altri immobili diversi da quelli sopra indicati Aliquota 0,0 per mille
- 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale e relative pertinenze nei limiti sotto riportati:

| Importo rendita catastale unità abitativa e pertinenze | Detrazione € |
|--|--------------|
| Da 0 a 300 | 90 |
| Da 301 a 400 | 60 |
| Oltre 400 | 0 |

ATTESO che la presente manovra tende a semplificare il contribuente che, nella maggioranza dei casi, non dovrà effettuare due versamenti in caso di altri immobili diversi dall'abitazione principale;

STIMATO che nella manovra sopra riportata é stimato un gettito circa di €290.000.00 e che detto importo copre il 15.99% circa dei servizi indivisibili sopra richiamati;

DATO ATTO che il presente atto deve essere inserito, ai sensi del D.L.9 Giugno 2014 n.88, in via telematica, entro il 10 Settembre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione entro il 18 Settembre nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

VISTO il parere ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000 ed il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 del sopra citato decreto;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi

Con nove voti favorevoli, uno contrario (Bonaccorsi Sandro), nessun astenuto, resi in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa espresso e che quindi si intende interamente riportato;
- 2. DI STABILIRE ED APPROVARE le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2014 come di seguito indicati:
 - Abitazione Principale, relative pertinenze, come definite ai fini IMU ed equiparazione come da Regolamento e normativa vigente, eccetto A1, A8 ed A9 -Aliquota 3,3 per mille
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - Aliquota 3,3 per mille
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008 - Aliquota 3,3 per mille
 - casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio -Aliquota 3,3 per mille
 - immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 Aliquota 3,3 per mille
 - abitazione principale con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se persone conviventi anche se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile del comune o di altri comuni -Aliquota 1,5 per mille
 - fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati Aliquota 1,00 per mille
 - altri immobili diversi da quelli sopra indicati Aliquota 0.0 per mille
- 3. DI DETERMINARE la detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale dell'unità abitativa e relative pertinenze nei limiti sotto riportati:

| Importo rendita catastale unità abitativa e pertinenze | Detrazione € |
|--|--------------|
| Da 0 a 300 | 90 |
| Da 301 a 400 | 60 |
| Oltre 400 | 0 |

4. DI STABILIRE che:

- nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo é dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- 5. DI INSERIRE il presente testo esclusivamente in via telematica ai sensi del D.L.9 Giugno 2014 n.88 entro il 10 Settembre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione entro il 18 Settembre 2014;
- DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000;
- 7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e' stato reso, dal competente organo, il prescritto parere.

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale con nove voti favorevoli, uno contrario (Bonaccorsi Sandro), nessun astenuto, resi in forma palese per alzata di mano e debitamente riscontrati dagli scrutatori dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile Area Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa e si attesta che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

| Lì 02/09/2014 | IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI | | |
|---|---|--|--|
| | F.to Zita Bacherini | | |
| PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE | | | |
| Lgs. n. 267/2000, in merito alla i riflessi diretti e indiretti sulla | SERVIZI FINANZIARI, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. proposta di deliberazione relativa all'oggetto che non comporta situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, E in ordine alla regolarità contabile. | | |
| Lì 02/09/2014 | IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Zita Bacherini | | |
| ********* | ***************** | | |

Il presente verbale, che è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cinzia Bartolomei

F.to dott.ssa Francesca Grabau F.to dott. Antonio Pappalardo ************************************* PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO In ottemperanza al D.L. n. 225/2010, convertito nella Legge n. 10/2011, copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione "Albo Pretorio", in data 10/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi F.to Cinzia Bartolomei **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/10/2014 ai sensi dell'art. 134 comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000. RESPONSABILE AREA SERVIZI **AMMINISTRATIVI** F.to Cinzia Bartolomei *********************************** CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune dal 10/09/2014 al 25/09/2014. Il Responsabile Area Servizi Amministrativi F.to Cinzia Bartolomei Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Lì, 10/09/2014 ESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09/09/2014
